



STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'organizzazione di volontariato, denominata: "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore-Longarone-Zoldo ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza 1° Novembre n.1 nel Comune di Longarone.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Nel presente Statuto per "Coordinamento" si intende il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore-Longarone-Zoldo.

Art. 2

STATUTO

L'organizzazione di volontariato "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore-Longarone-Zoldo ONLUS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale agendo in questi ambiti:

- Coordinare ed agevolare l'attività collettiva di Protezione Civile delle Associazioni che ne fanno parte;
- Curare i rapporti tra le Associazioni che aderiscono al Coordinamento e le Autorità pubbliche preposte;
- Favorire i rapporti fra le Associazioni e gli Enti Locali di primo e secondo grado;
- Promuovere la solidarietà fra le Associazioni e le diverse realtà territoriali, anche non operanti nella Protezione Civile;
- Promuovere la cultura della prevenzione dai rischi;
- Promuovere la collaborazione fra le Associazioni e gli Enti Locali nella realizzazione dei Piani di Protezione Civile;
- Collaborare con le Autorità preposte per la gestione delle risorse in occasione di calamità naturali;
- Collaborare con le autorità preposte per l'Organizzazione e la gestione del Centro Operativo Misto (COM) e dei Centri Operativi Comunali (COC);
- Collaborare con Associazioni di Solidarietà ed altre Associazioni anche esterne alla Protezione civile e/o Enti e/o soggetti privati;
- promuove periodiche attività addestrative od esercitazioni interforze;
- acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole Organizzazioni di Volontariato.

Il Coordinamento opera nel territorio della Regione Veneto, nei comuni appartenenti all'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, nella Provincia di Belluno, ed altrove in caso di precettazione da parte degli enti competenti.

Art. 6

AMMISSIONE

Possono aderire al Coordinamento, con la qualifica di soci, le associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato, iscritte o iscrिवibili nel Registro regionale del volontariato.

Possono altresì aderire i gruppi comunali di Protezione Civile regolarmente costituiti, nonché le associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale che esercitano attività prevalente o integrativa di Protezione Civile.

L'adesione sarà finalizzata, inviando una raccomandata A/R, indirizzata al Presidente, corredata da una copia dell'atto Costitutivo o dello Statuto, delle cariche Sociali e dell'elenco dei soci, ove risulti la professione degli interessati, l'incarico ricoperto nell'ambito dell'Associazione, corsi frequentati e specializzazioni acquisite nell'ambito della Protezione civile e hobby. Inoltre dovranno essere trasmessi elenchi dettagliati dei materiali e mezzi in dotazione e fotocopia delle polizze assicurative. Tale elenco dovrà essere obbligatoriamente aggiornato almeno una volta l'anno.

La domanda viene vagliata dall'Assemblea stessa entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esclusione di un'associazione va deliberata dall'Assemblea con voto favorevole 3 /4 degli aventi diritto di voto.

Prima della sua esclusione il responsabile dell'Associazione aderente dovrà essere ascoltato.

Art. 7

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Come già citato nell'art. 6 ,possono far parte del Coordinamento le Associazioni che operano nel campo del Volontariato della Protezione Civile nei limiti stabiliti dai propri statuti e salvaguardando la propria autonomia.

In merito si precisa che, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Belluno, è stata assegnata all'Associazione Radio Club "Pala Alta" con sede in Belluno via Tisoì 46, l'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, per i collegamenti radio d'emergenza in caso di calamità, come da Notifica del 03/10/2002 prot. 1731/20-2/Gab..

Per le Associazioni e/o Gruppi aderenti, iscritte presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri enti.

Si precisa inoltre che la Squadra di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini Ponte nelle Alpi-Soverzene facente parte della Unità di Protezione Civile della Sezione di Belluno, essendo parte della struttura nazionale di Protezione Civile dell'ANA, quando non é impegnata in "emergenze pubbliche", esercitazioni e/o addestramento del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, è libera di partecipare con tutte le proprie attrezzature, comprese quelle messe a disposizione dall'autorità comunale, alle attività operative o addestrative, sul territorio nazionale e all'estero, attuate dall'ANA su ordine delle Autorità statali, regionali, o per sua autonoma decisione.



Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Le associazioni e i gruppi comunali di volontariato aderenti al Coordinamento sono rappresentate e hanno diritto di partecipare alle Assemblee, come riportato all'articolo 12, e di svolgere le attività ed il lavoro coerenti con le proprie finalità statutarie e nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo.

Gli aderenti al Coordinamento hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività del Coordinamento e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati sulle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti al Coordinamento hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

Art. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o espulsione sancita a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione di uno o più soci può essere deliberato dal Consiglio direttivo con possibilità di appello all'Assemblea.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11

DURATA DEGLI ORGANI

Gli organi statutari, ad eccezione dell'Assemblea, durano in carica due (2) anni. Qualora gli eletti a coprire le cariche di cui all'art. 10 non siano più rappresentanti e/o aderenti dell'Associazione di provenienza, decadono dall'incarico e l'Assemblea provvederà alla sostituzione. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di un componente, nella prima riunione successiva, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.

Art. 12

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i presidenti delle Associazioni aderenti al Coordinamento e da un socio dell'Associazione stessa, ed è l'organo sovrano.

I Presidenti delle Associazioni componenti il Coordinamento possono delegare un altro Volontario della propria Associazione a rappresentarli nell'Assemblea del Coordinamento, sia in via permanente che per singola convocazione, purché risulti da atto scritto.

Qualora sia in atto una convenzione con l'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con voto consultivo il Presidente dell'Unione Montana Cadore -Longaronese - Zoldo o un suo delegato.

Nel caso un socio fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea, egli può delegare un'altro socio, a prescindere dall'incarico ricoperto.

La delega vale esclusivamente per le convocazioni dell'assemblea dei soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali del Coordinamento, sui modi e termini per conseguire gli scopi sociali, sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sui principi generali del regolamento e su tutto quanto le è demandato dal Consiglio direttivo.

E inoltre in carico all'assemblea:

- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- affidare incarichi e consulenze esterne;
- promuovere attività addestrative e formative nell'ambito delle Associazioni aderenti;
- promuovere attività informative e formative presso la popolazione dell'Unione Montana Cadore -Longaronese – Zoldo;
- approvare la relazione annuale del Presidente;
- approvare convenzioni da stipulare con enti, associazioni, Organi dello Stato, anche esterni alla Protezione Civile;
- approvare la donazione di contributi in denaro e/o mezzi ed attrezzature al Coordinamento da parte di enti, associazioni, organi, statali e Privati, aderenti e non aderenti ed esterni alla Protezione Civile;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del Coordinamento e su quanto altro demandato per legge o per Statuto con la forma che riterrà più opportuna;
- proporre eventuali modifiche al presente Statuto;
- ratificare eventuali recessi da parte di una delle Associazioni aderenti.
- istituire un fondo di solidarietà per eventuali spese mediche e non, che dovrà sostenere un volontario facente parte delle associazioni iscritte al coordinamento, in caso d'invalidità permanente, per infortunio e/o malattia, nell'espletamento delle funzioni assegnategli. In caso di decesso tale fondo potrà essere devoluto alla famiglia.
- istituire un fondo cassa per le piccole spese impreviste e correnti.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, dal Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere fissato all'albo delle sede sociale e può essere comunicato ai soci mediante altri strumenti di comunicazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale ma sempre nell'ambito dell'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

Le deliberazioni modificative dell'atto costitutivo e dello statuto sono adottate a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Coordinamento ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, al fine di conseguire gli scopi sociali. Esso può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di nove componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di due anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Tesoriere.

La loro nomina può essere fatta direttamente dall'assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere in ordine alla sua sostituzione alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Prima della sua esclusione il consigliere dovrà essere ascoltato.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente o di almeno i due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale e questo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

IL PRESIDENTE

Il presidente, e in sua vece il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione verso terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Egli cura la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e adotta le deliberazioni urgenti richiedendone la ratifica al Consiglio.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, qualora per esigenze di quantità dei soci non sia possibile istituire tre revisori dei conti e per non accentrare più cariche sugli stessi ne verrà eletto uno solo.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli, e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18

GRUPPI DI LAVORO

L'Assemblea può nominare speciali gruppi di lavoro permanenti o temporanei per lo studio di problemi e l'esecuzione di particolari compiti. In ogni gruppo di lavoro l'Assemblea è rappresentata da almeno uno dei suoi membri. I gruppi di lavoro permanenti presentano una relazione scritta all'Assemblea dopo ogni anno di attività; i gruppi di lavoro temporanei, dopo aver esaurito il mandato.

I componenti dei singoli gruppi di lavoro, hanno funzioni consultive, con facoltà d'iniziativa e di proposte per l'esame e lo studio delle questioni che riterranno nelle loro rispettive competenze.

Art. 19

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazione e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

Art. 20

I BENI

I beni del Coordinamento sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili che diverranno di sua proprietà, da erogazioni, donazioni e lasciti. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dal Coordinamento, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede del Coordinamento sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Coordinamento ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L.266/91.

Art. 23

BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio direttivo redigerà il bilancio preventivo, ed entro il 31 (trentuno) Gennaio predisporrà il conto consuntivo.

Il Consiglio direttivo redige il conto consuntivo che contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute nell'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 24

USO ATTREZZATURE

In caso di emergenza, le associazioni aderenti al Coordinamento, iscritte nell'Elenco centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, potranno utilizzare i mezzi ed i materiali di proprietà del Coordinamento adibiti al servizio di Protezione Civile, previa comunicazione ai responsabili, per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie a fronteggiare lo stato di necessità.

In caso di uso al di fuori del territorio comunale e dell'Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo, tali Associazioni si assumono la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che verranno utilizzati.

Tutte le associazioni aderenti potranno utilizzare le attrezzature del Coordinamento in caso di esercitazioni e/o addestramento esterno al programma del Coordinamento, previa comunicazione ai responsabili almeno cinque giorni prima del loro utilizzo, assumendosi la completa responsabilità e l'onere dell'ordinaria manutenzione dei mezzi e dei materiali che verranno utilizzati.

Art. 25

CONVENZIONI

Le convenzioni tra il Coordinamento ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I volontari delle associazioni aderenti al Coordinamento sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 27

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 29

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento si scioglie quando viene a mancare la pluralità degli associati, se essa non si ricostituisce entro sei mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento va deliberato con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà, con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo legge, e alla devoluzione del Patrimonio Sociale.

Le associazioni recedute o escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

Il patrimonio non può essere ripartito fra gli associati e sarà devoluto ad organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, ma non nuove operazioni sociali. Essi rappresentano il Coordinamento verso i terzi e in giudizio.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e tra questi ed il Coordinamento e i suoi organi sono rimesse a un collegio di tre Provvisori nominati dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile.



Art. 25

CONVENZIONI

Le convenzioni tra il Coordinamento ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I volontari delle associazioni aderenti al Coordinamento sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 27

RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Coordinamento può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 29

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il Coordinamento si scioglie quando viene a mancare la pluralità degli associati, se essa non si ricostituisce entro sei mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento va deliberato con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà, con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo legge, e alla devoluzione del Patrimonio Sociale.

Le associazioni recedute o escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

Il patrimonio non può essere ripartito fra gli associati e sarà devoluto ad organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, ma non nuove operazioni sociali. Essi rappresentano il Coordinamento verso i terzi e in giudizio.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e tra questi ed il Coordinamento e i suoi organi sono rimesse a un collegio di tre Provvisori nominati dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Longarone, 15 Gennaio 2014

Firmato

Presidente

Segretario/Tesoriere

REGISTRATO A BELLUNO il 22 MAG. 2014
n. 1641 serie 3 Liquidati euro 2000
(ESENTI =)

IL FUNZIONARIO
Daniela Sancanui



(*) firma del Segretario Provinciale, Domenico VARGIU

